

FONDAZIONE
EDUCATORIO DELLA
PROVVIDENZA
Torino



STATUTO ORGANICO

Delibera n. 1 del 14 febbraio 2019



LE ORIGINI DELL'EDUCATORIO

C'era una volta... così iniziavano le favole che allietavano le nostre serate... e così vuole iniziare il racconto sulle origini e sullo sviluppo di quello che oggi è conosciuto come Educatorio della Provvidenza. Tanti anni fa, siamo agli inizi del 1700, Torino era la capitale del regno dei Savoia. Sua Eccellenza Reale Amedeo II era Re di Sardegna, Cipro e Gerusalemme, Duca di Savoia, di Monferrato e Principe del Piemonte.

La città di Torino, dopo tanti anni di guerra, incominciava ad ampliarsi e abbellirsi; Duchi, Marchesi, Conti e abili commercianti, seguendo l'esempio della famiglia reale, cominciarono a costruirsi abitazioni degne del loro rango e del loro censo.

Avere a disposizione una moltitudine di personale di servizio, rinforzava il prestigio di una casa. Non era difficile trovare servi per svolgere i ruoli più umili. La città e le limitrofe campagne, pullulavano di povera gente, disposta a svolgere qualsiasi mestiere pur di poter contare su di un piatto di minestra assicurato. E sì, in quel periodo, morire di fame non era per niente un'eccezione, così com'era certo che gli unici che sapevano leggere e scrivere erano i nobili, i loro figli primogeniti ed il clero.

Per far fronte a questa situazione di povertà estrema e di analfabetismo diffuso, a Torino, da sempre sensibile alle iniziative di carità, vi erano alcune opere meritorie, come l'ospedale di San Giovanni (secolo XIV), la Compagnia di San Paolo, il Monte di pietà, l'Albergo della Virtù, l'ospedale dei SS. Maurizio e Lazzaro, il Monastero delle povere orfane, la Compagnia della Misericordia, la Piccola Casa della Divina Provvidenza (sec. XV-XVI-XVII), che cercavano di arginare il degrado sociale provocato dalle povertà estreme e dalle malattie.

Nel 1720, la Marchesa Gabriella Du Vache de Châteauncuf, consorte del marchese de La Pierre, spinta dal desiderio di far del bene a povere fanciulle, desiderose di apprendere e di lavorare, cominciò ad accogliere qualcuna nel proprio palazzo, insegnando loro a ricamare. In rapporto all'utile che ricavava dal loro lavoro, la Marchesa dava alle ragazze che frequentavano la sua scuola qualche soccorso. Visto l'aumentare del numero delle fanciulle che chiedevano di essere ammesse a questa scuola, la Marchesa nel luglio 1722 affittò due locali, nell'attuale Via Verdi, per creare un piccolo laboratorio scuola.

Il 7 agosto 1722, giorno di San Gaetano, santo fondatore di un Istituto tutto appoggiato sulla Santissima Provvidenza, la pia signorina Ludovica Ambrosia si sentì ispirata ad accettare il mandato di dedicarsi per tutta la vita al nascente Educatorio della Provvidenza ed alle sue figlie. L'8 agosto, Padre Gosso, senza alcuna solennità, ma con profonda pietà, inaugurò, benedicendola, la prima sede dell'Educatorio. Il successo dell'iniziativa fu immediato. Sempre più giovani chiesero di essere ospitate nel laboratorio-scuola, che nel frattempo era divenuto anche convitto per venire incontro alle esigenze di abitazione delle ragazze. Negli anni che si susseguirono, pur fra mille difficoltà economiche, l'Educatorio continuò a trasferirsi in case sempre più grandi per poter meglio soddisfare le esigenze di ospitalità e venire incontro alle mutate esigenze delle "poverine". Le ragazze, grazie al loro impegno, si mantenevano e percepivano un quinto del ricavato dalla vendita dei lavori eseguiti.

Questo stile innovativo di fare assistenza avvicinò all'opera diversi benefattori. Tra questi il



banchiere torinese Bogetti, il canonico Giannazzo, il conte Birago ed il commerciante Borbonese. Grazie a loro, e alle loro donazioni, il 4 maggio 1735, il Re Carlo Emanuele III decretò l'erezione in opera stabile e perpetua dell'Educatario della Provvidenza.

Da quel momento le ragazze, oltre a conoscere l'arte del ricamo, ebbero la possibilità di imparare anche a leggere e scrivere ed ad aver nozioni di economia domestica. Ciò ampliò l'utenza in maniera esponenziale, sino ad arrivare negli anni 1900 ad oltre 85 convittrici e 834 studentesse. Fra queste, molte erano di ottima famiglia e potevano pagare delle rette necessarie a garantire il sostentamento delle meno fortunate.

Nel 1930, l'Educatario abbandonò la sede, nella quale era sistemato dal 1749, di via XX Settembre (ora sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino), per trasferirsi nella periferica ex Piazza d'Armi (ora isola pedonale della Crocetta). Si disse che sarebbe stata una scelta eccentrica e perdente. I pessimisti ebbero torto. Ragazze d'ogni d'onde iniziarono a frequentare, nella nuova sede, l'Educatario, che nel frattempo si era adeguato ai cambiamenti della società, offrendo servizi che andavano dall'asilo infantile, ai corsi Magistrali, sino a quelli Liceali, mantenendo comunque, per chi proveniva da famiglie meno abbienti il Convitto e le rette gratuite.

Negli anni del boom economico, nella città conosciuta nel mondo per la produzione delle automobili Fiat, l'Educatario continuò a ritagliarsi un suo spazio rilevante nell'ambito della cultura e dell'assistenza, ospitando nel suo convitto anche le giovani universitarie e continuando ad offrire i propri spazi al mondo scolastico cittadino, aprendoli anche agli studenti di sesso maschile.

Negli ultimi anni del XX secolo, l'Educatario, scosso dalla grave crisi delle istituzioni culturali private, decise di iniziare una lunga riflessione sul suo futuro, arrivando a modificare il suo statuto e le sue strutture per adeguarsi, ancora una volta, alle mutate esigenze della società.

Senza grandi pretese scientifiche, ma con il desiderio di essere uno strumento utile alla società, prima di avviare una qualsiasi azione di rilancio, l'Educatario decise di chiedere ad un campione di persone che frequentavano il territorio limitrofo alla sua sede, quali servizi avrebbero desiderato o considerato utile istituire nella struttura.

Dall'analisi dei risultati ottenuti nacque un nuovo progetto operativo che a tutto oggi è l'ago della bussola per indirizzare iniziative e servizi.

Non più gestione di scuole, ma ideazione e cura di un centro di aggregazione intergenerazionale, interculturale ed interconfessionale, che sapesse essere anche un centro di servizi e di ascolto per chi ha delle difficoltà e per tutti coloro che sono i portatori di quel disagio diffuso che sempre più pervade la nostra società, accelerata e meno attenta ai bisogni dell'uomo. Uno spazio pensato per prevenire i tanti disagi dell'uomo senza aspettare che si concludano in improvvise o prevedibili patologie.

Come tutte le favole che si rispettino, anche la storia di quello che è divenuto uno dei più antichi enti di Torino, contiene una morale: per operare è importante rendersi partecipi dei bisogni dell'uomo e informarsi su ciò che sta accadendo in quel dato momento, costruendo azioni giuste per l'oggi, ma capaci di modificarsi per il domani.

= ~ = ~ = ~ =



ART. 1 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE E DURATA

La Fondazione, avente la denominazione "Educatario della Provvidenza", deriva dalla trasformazione dell'omonima IPAB operata ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge della Regione Piemonte 02.8.2017, n° 12.

La Fondazione non ha scopo di lucro e durante la propria vita non potrà mai distribuire utili o avanzi di gestione, fondi e riserve.

La Fondazione, avente personalità giuridica di diritto privato, è dotata di piena autonomia statutaria e regolamentare e le finalità della stessa si esplicano nell'ambito della Regione Piemonte.

La sua sede è stabilita in Torino.

Nell'ambito territoriale della Regione Piemonte essa potrà definire sedi operative secondarie.

La sua durata è illimitata.

ART. 2 - ISPIRAZIONE E PRINCIPI ETICI DI RIFERIMENTO

Lo spirito e la prassi della Fondazione trovano origine nell'osservanza dei principi della Costituzione italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

Essa persegue obiettivi di trasparenza, **semplificazione** e garanzia di qualità, promuove la partecipazione del cittadino perché contribuisca, anche attraverso i propri rappresentanti, al miglioramento della qualità dei servizi offerti, garantisce la centralità dell'utente prestando attenzione ai bisogni di benessere espressi.

La Fondazione è impegnata al rispetto della volontà dei fondatori, dei benefattori e di quanti, nel tempo, hanno dedicato la loro opera a suo favore. Ad essi l'Ente riserva riconoscenza e ne tramanda la memoria.

Nel perseguimento dei propri scopi, la Fondazione assume come principio ispiratore, fondamentale e qualificante, la difesa e la promozione della vita umana e della dignità della persona, specie nelle situazioni di maggiore debolezza.

ART. 3 – FINALITA' E SCOPI

La Fondazione non ha scopo di lucro.

In conformità alla volontà dei fondatori, la Fondazione ha lo scopo di svolgere,



ovvero promuovere e favorire, attività formative, educative, culturali e di sostegno in favore della famiglia, dell'adolescenza, della gioventù, degli adulti, tenendo conto delle emergenze sociali proprie d'ogni epoca storica.

In particolare si pone l'obiettivo di attivare progetti ed interventi socio-culturali, di prevenzione e di accoglienza nei confronti della realtà familiare, adolescenziale, giovanile ed adulta in genere.

A tal fine promuove, dirige, sostiene e coordina iniziative di servizio nel campo sociale e culturale, sia presso la propria sede istituzionale, sia a livello territoriale.

Le funzioni dell'Educatore della Provvidenza sono svolte in armonia con gli atti di **programmazione** emanati dalla Regione Piemonte in materia di politiche sociali e culturali.

La Fondazione valorizza l'opera del volontariato; può stabilire forme di raccordo e collaborare con soggetti, pubblici e privati, operanti con analoghe finalità.

La Fondazione, per l'attuazione dei programmi finalizzati al **raggiungimento** degli scopi statutari, può altresì promuovere:

- **l'addestramento**, la formazione e **l'aggiornamento** di soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano nei settori di attività della stessa;
- partecipare ad attività di ricerca sui temi di particolare interesse nei settori in cui esplica la propria attività, anche attraverso l'attuazione di iniziative sperimentali.

Essa intende, infine, promuovere, in sinergia con le Istituzioni locali, iniziative idonee a sostenere la cultura della solidarietà, dell'ascolto e **dell'accoglienza**.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 4 – ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il **raggiungimento** dei suoi scopi, la Fondazione potrà, tra l'altro:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'**assunzione di prestiti e mutui**, a **breve o a lungo termine**, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti **pubblici o privati**, che siano considerate utili o necessarie per il **raggiungimento** degli scopi della Fondazione stessa;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o **comunque**



posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;

- partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima e potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- promuovere e organizzare seminari, incontri e approfondimenti formativi, manifestazioni, convegni, procedendo anche alla eventuale pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti e il pubblico;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

ARTICOLO 5 – ACCESSO AI SERVIZI, RETTE E TARIFFE

L'accesso ai servizi, alle prestazioni e alle attività svolte e/o organizzate dalla Fondazione avviene secondo le procedure definite dalla stessa mediante apposito Regolamento o provvedimento specifico.

La Fondazione richiede agli utenti o fruitori dei servizi, delle prestazioni e delle attività svolte e/o organizzate dalla stessa una retta o tariffa o contribuzione. Per gli utenti le cui condizioni finanziarie e patrimoniali risultino disagiate l'Ente può praticare, a suo insindacabile giudizio, riduzioni della retta e/o tariffa.

ART. 6 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI – VIGILANZA

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve, anche in modo indiretto, durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti senza scopo di lucro che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

ART. 7 – PATRIMONIO

Per il perseguimento dei fini statutari e per garantire il funzionamento, la Fondazione dispone del seguente patrimonio:

Patrimonio indisponibile costituito



- dal complesso immobiliare sito in Torino, Corso Trento 13, catastalmente così individuato: Foglio n° 1287, Mappale n° 165, Subalterni nn. 6, 7, 8 Categoria B/1, Rendita catastale € 85.921,05, Valore catastale rivalutato ai fini IMU € 12.630.394,35.
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio.

Patrimonio disponibile costituito:

- da mobili, arredi, macchine per ufficio, attrezzature, etc., come specificati nell' inventario depositato presso la sede dell'Ente;
- dal saldo del conto di tesoreria della preesistente IPAB Educatorio della Provvidenza, come risultante dai documenti bancari rilasciati dal tesoriere;
- da quegli altri beni mobili e immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

Ai sensi degli artt. 17 e 18 del D. Lgs., 04.5.2001, n. 207, i beni indisponibili restano destinati alle finalità stabilite dalle tavole di fondazione e al raggiungimento degli scopi statutari, nonché alla volontà dei fondatori, fatto salvo ogni altro onere o vincolo gravante sugli stessi ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

La dismissione dei beni immobili appartenenti al patrimonio indisponibile dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro componenti, con contestuale reinvestimento dei proventi così ottenuti nell'acquisto di beni più funzionali al **raggiungimento** delle medesime finalità, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato, rapportato ad attualità.

Per la gestione del patrimonio la Fondazione potrà avvalersi di qualificati soggetti esterni.

ART. 8 – ENTRATE

La Fondazione trae i mezzi finanziari necessari al **raggiungimento** dei propri scopi istituzionali:

- dalle rendite del proprio patrimonio immobiliare;
- dai corrispettivi dei servizi prestati
- da contributi, lasciti e donazioni;
- dai proventi derivanti da eventuali convenzioni con Enti pubblici o privati;



- da ogni altro provento non destinato ad aumentare il patrimonio.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

ART. 9 – ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile, il Consiglio di ~~Amministrazione~~ approva il bilancio d'esercizio.

La struttura del bilancio, da rendersi in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo - tenuto conto, qualora applicabili, delle previsioni di cui al D. Lgs 03.7.2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) in materia di regime fiscale - deve fornire la **rappresentazione** della composizione patrimoniale della Fondazione e della situazione ~~economico-finanziaria~~ della stessa.

La Fondazione deve impiegare gli eventuali avanzi delle gestioni annuali per la ricostituzione e miglioria del patrimonio **eventualmente** necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

ART. 10 – SOSTENITORI

Possono ottenere la qualifica di "Sostenitori", nei casi, per il tempo ed alle condizioni che verranno **periodicamente** stabiliti con apposita deliberazione del Consiglio di ~~Amministrazione~~ dell'Ente, le persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, che si sono particolarmente distinte nel campo del volontariato locale o che, condividendo le finalità della Fondazione, hanno **contribuito** alla vita della medesima o dell'ex IPAB "Educatore della Provvidenza" e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di ~~Amministrazione~~, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

La qualifica di **Sostenitore** spetta inoltre a tutti coloro che hanno ricoperto per almeno un quinquennio la carica di Presidente o di ~~Consigliere~~ della Fondazione o dell'ex IPAB di cui sopra.

I Sostenitori potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La Fondazione istituisce l'Albo dei Sostenitori e ne garantisce l'**aggiornamento** e la



regolare tenuta.

ART. 11 – ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di **Amministrazione**;
- il Presidente della Fondazione;
- il Vice Presidente Vicario;
- l'Assemblea dei Sostenitori;
- l'Organo di controllo;
- il Revisore dei Conti.

ART. 12 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - CAUSE OSTATIVE ALLA NOMINA E CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ'

Il Consiglio di **Amministrazione** è composto da cinque membri, scelti fra persone di specchiata moralità, dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere confermati senza soluzione di continuità.

I consiglieri sono così individuati e nominati:

- due dalla Regione Piemonte
- uno dall'Ordinario Diocesano dell'Arcidiocesi di Torino;
- due dall'**Assemblea** dei Sostenitori.

Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione:

- a. coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo;
- b. coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
- c. coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;
- d. coloro che si trovano nelle condizioni analoghe o simili a quelle previste dall'art. 2382 codice civile;
- e. chi ha lite pendente con la Fondazione o ha debiti liquidi verso essa ed è in mora di pagamento, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con potere di **rappresentanza** o di coordinamento di imprese **esercenti**



attività concorrenti o comunque connesse ai servizi della Fondazione.

La carica di Presidente, Vice Presidente vicario o di componente del consiglio di amministrazione è incompatibile con la carica di:

- Sindaco, Assessore, Consigliere comunale, componenti di Circoscrizione, del Comune di Torino;
- Presidente, componente della Giunta o del Consiglio regionale;
- Presidente, componente della Giunta o del consiglio della Città Metropolitana di Torino;
- amministratore dell'ente gestore istituzionale dei servizi socio-assistenziali del territorio ove insiste la Fondazione;
- dirigente in attività di servizio del Comune di Torino e della Città Metropolitana di Torino;
- dirigente e funzionario in attività di servizio della Regione Piemonte;
- direttore generale, amministrativo e sanitario dell'azienda sanitaria locale (ASL) di riferimento;
- dirigente dell'ente gestore istituzionale dei servizi socio-assistenziali;
- dipendente con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato con la Fondazione.

Non possono appartenere contemporaneamente allo stesso consiglio di amministrazione i congiunti e gli affini entro il quarto grado.

I consiglieri non possono prendere parte ai punti all'ordine del giorno in cui si discutono o si deliberano atti o provvedimenti nei quali hanno interesse personale essi stessi o i loro congiunti od affini entro il quarto grado.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa, a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente ed in caso di sua assenza o impedimento del Vice Presidente uscente ed in caso di sua assenza o impedimento dell'Organo di controllo, da effettuarsi entro venti giorni dalla nomina del Consiglio stesso.

Il Consiglio di amministrazione uscente resta pienamente in carica fino all'insediamento del nuovo organo amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta, elegge tra i propri membri, il



Presidente e il Vice Presidente con funzioni vicarie.

Se nel corso del mandato viene a mancare per qualsiasi motivo un componente, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché provveda, con la massima sollecitudine, alla surrogazione; il nuovo componente durerà in carica per il tempo residuo del mandato e quindi scadrà insieme con quelli già in carica all'atto della sua nomina.

La mancanza, per qualsiasi motivo, della maggioranza dei componenti del Consiglio di **Amministrazione** comporta la decadenza dell'intero Consiglio. In tal caso, l'Organo di controllo attiva, con la massima sollecitudine, le procedure per la ricostituzione del Consiglio di **Amministrazione**, potendo nel frattempo compiere gli atti di ordinaria **amministrazione**.

Le cariche di tutti i membri del Consiglio di **Amministrazione** sono assunte a titolo gratuito; sono ammessi i rimborsi delle spese documentate sostenute dagli amministratori nell'interesse esclusivo dell'Ente.

Il Consiglio di **Amministrazione**, a tutela dei propri membri, ha la facoltà di deliberare la stipula di una polizza assicurativa responsabilità civile (D&O), degli amministratori, nonché del segretario e del direttore, comprensiva della tutela legale giudiziale e stragiudiziale, per fatti derivanti dalla loro posizione, esclusi i casi di dolo.

ART. 13 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Spetta al Consiglio di **Amministrazione**:

- eleggere, tra i suoi componenti, il Presidente ed il Vice Presidente vicario;
- definire gli obiettivi, i piani ed i programmi della propria attività;
- definire la **disciplina** generale delle rette e/o delle contribuzioni per la fruizione dei servizi, **delle prestazioni** e delle attività svolte e/o organizzate dall'Ente;
- approvare il bilancio di esercizio secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento tempo per tempo vigente;
- nominare i Sostenitori ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto;
- deliberare, su proposta del Presidente, la nomina del Segretario – Direttore della Fondazione;
- deliberare la nomina dell'Organo di controllo;



- deliberare la nomina del revisore dei conti;
- deliberare l'accettazione od il rifiuto di lasciti, legati, donazioni, nonché gli acquisiti e le alienazioni di beni immobili e mobili;
- adottare uno o più regolamenti esecutivi disciplinanti le modalità di funzionamento, la disciplina generale del personale, l'organizzazione e la gestione dell'Ente e dei servizi;
- deliberare, con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro componenti, la dismissione dei beni immobili appartenenti al patrimonio indisponibile dell'Ente.
- deliberare, con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro componenti le modifiche dello Statuto;
- deliberare con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro componenti, lo scioglimento della Fondazione e la conseguente devoluzione del patrimonio.

ART. 14 – ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di **Amministrazione** si raduna su convocazione scritta del Presidente nella data ed ora stabiliti con l'indicazione degli oggetti da trattare.

La convocazione deve essere inviata o consegnata al domicilio dei componenti il Consiglio di amministrazione, anche mediante mezzi di **telecomunicazione**, almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

In caso d'urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche con un preavviso ridotto a due giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno degli oggetti da trattare.

Il Consiglio di **Amministrazione** può essere convocato anche quando lo richiedano almeno due **Amministratori**, proponendo gli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio può essere convocato anche su invito dell'Organo di Controllo o del Revisore dei conti, proponendo gli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna **obbligatoriamente** entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Il Consiglio può richiedere la presenza di dipendenti o altri soggetti, quando lo ritenga opportuno per la consultazione su determinati argomenti. Le persone invitate dovranno comunque **abbandonare** la seduta al termine dell'audizione, prima della discussione e **della votazione** da parte del Consiglio di **Amministrazione**.



In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Le sedute del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche per teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

ART. 15 – DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei suoi componenti in carica e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, salvo i casi in cui sono previste maggioranze qualificate.

Agli effetti della validità delle decisioni non viene computato chi, avendovi interesse, non può prendere parte alla deliberazione.

Le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale, salvo quelle attinenti a persone fisiche che implicino apprezzamenti e/o valutazioni, che hanno sempre luogo a voto segreto.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie nonché quelle di dismissione dei beni immobili appartenenti al patrimonio indisponibile, sono validamente adottate con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro componenti.

La deliberazione di scioglimento anticipato della Fondazione è adottata con la presenza e con il voto favorevole di almeno quattro componenti.

In caso di votazione che consegua la parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente.

Il Segretario della Fondazione provvede alla stesura del verbale di seduta ed alla registrazione delle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o impedimento del Segretario, tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti designato da chi presiede la seduta.

Il verbale dell'adunanza è firmato da tutti coloro che sono intervenuti: quando qualcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare ovvero non possa firmare, ne viene fatta menzione nel verbale di adunanza.



ART. 16 – PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione scegliendolo fra i suoi membri.

Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della stessa di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.

Spetta al Presidente:

- determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- curare l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione;
- sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;
- esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico della Fondazione;
- assumere, nei casi di urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Ente, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 10 giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

Il Presidente per l'esecuzione di singoli atti o di categorie di atti determinati, può rilasciare corrispondenti deleghe a membri del Consiglio.

ART. 17 – VICE PRESIDENTE VICARIO

Il Vicepresidente vicario è eletto dal Consiglio di Amministrazione scegliendolo fra i suoi membri.

Egli sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, ivi compresi i poteri di rappresentanza della Fondazione, in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 18 – ASSEMBLEA DEI SOSTENITORI

L'Assemblea dei Sostenitori si raduna, di regola presso la sede della Fondazione, tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta l'anno per esprimersi sul bilancio di esercizio e il resoconto annuale sull'attività svolta.

L'Assemblea dei Sostenitori è convocata dal Presidente della Fondazione almeno sette giorni prima della riunione con lettera, ovvero mediante posta elettronica, trasmessa all'indirizzo dei singoli Sostenitori, contenente l'ordine del giorno della seduta. In prima convocazione essa è valida se vi partecipano almeno la metà più uno dei Sostenitori, in



seconda convocazione essa è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.

All'Assemblea dei Sostenitori compete:

- nominare due componenti il Consiglio di **Amministrazione** della Fondazione;
- esprimere il proprio parere non vincolante sul bilancio di esercizio;
- esprimersi e formulare pareri sul resoconto annuale dell'attività svolta;

I Sostenitori di loro iniziativa o su richiesta del Presidente o del Consiglio di **Amministrazione** potranno altresì formulare proposte o esprimere pareri non vincolanti su tutte le materie di competenza della Fondazione.

ART. 19 – ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

La **configurazione** dell'assetto gestionale della Fondazione è definito in **apposito** Regolamento da approvarsi dal Consiglio di **Amministrazione**.

ART. 20 – SEGRETARIO

Il Segretario della Fondazione è nominato dal Consiglio di **Amministrazione** al di fuori dei propri membri per un periodo di cinque anni e decade alla scadenza del mandato del Consiglio di **Amministrazione**. L'incarico è rinnovabile alla scadenza.

Al Segretario si applicano le norme **sull'incompatibilità** previste per i membri del Consiglio di **Amministrazione**.

I suoi compiti saranno definiti nel Regolamento di cui al precedente art. 19.

In ogni caso, comunque, il Segretario partecipa a tutte le sedute del Consiglio di **Amministrazione** e ne redige i verbali.

ART. 21 – SERVIZIO DI CASSA

Il servizio di cassa è affidato ad idoneo istituto bancario di nota e comprovata **solidità** alle condizioni più vantaggiose per la Fondazione.

ART. 22 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dal Consiglio di **Amministrazione** al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, dura in carica tanto quanto il Consiglio che lo ha nominato e può essere riconfermato.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile.



Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita, inoltre la revisione legale dei conti nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti e, in caso collegiale, purché tutti i componenti siano iscritti nell'apposito registro. In tal caso esprime il proprio parere sul bilancio d'esercizio mediante apposita relazione e può espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell'esercizio del controllo contabile.

L'organo di controllo esercita inoltre tutti gli altri compiti previsti dalla legge.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Sono osservate, per quanto applicabili, le norme di cui agli art. 2403 e segg. del Codice Civile.

Ai componenti l'Organo di controllo è corrisposto un compenso fissato dal Consiglio di Amministrazione nei limiti della tariffa professionale e di quanto previsto dalle norme vigenti.

ART. 23 – REVISORE DEI CONTI

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile, il Consiglio di Amministrazione deve nominare il Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Il Revisore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica tanto quanto il Consiglio che lo ha nominato e può essere riconfermato; deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali.

Il Revisore può intervenire alle sedute del Consiglio di Amministrazione, esprime il proprio parere sul bilancio d'esercizio mediante apposita relazione e può espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell'esercizio del controllo.

Di ogni rilievo effettuato viene riferito allo stesso Consiglio.



Sono osservate, per quanto applicabili, le norme di cui agli art. 2403 e segg. del Codice Civile.

Al Revisore è corrisposto un compenso fissato dal Consiglio nei limiti della tariffa professionale e di quanto previsto dalle norme vigenti.

ART. 24 - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

La Fondazione può estinguersi a norma dell'art. 27 del C. C..

In caso di estinzione, il patrimonio restante, esaurita la liquidazione, sarà devoluto a favore di associazione o fondazione con personalità giuridica, senza scopo di lucro, avente sede ed operante nel Comune di Torino, o al Comune di Torino, o ad altro ente ammissibile per legge, con il vincolo essenziale, per tutti, di svolgimento di attività nel campo **socio-assistenziale**.

Contestualmente alla deliberazione di scioglimento, oltre **all'individuazione** specifica del destinatario del residuo attivo, il Consiglio di **Amministrazione** potrà indicare il liquidatore e fissare la sede della liquidazione.

ART. 25 – CLAUSOLA DI RINVIO

Per tutto quanto non **espressamente** previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e quelle che saranno emanate in avvenire in materia di persone giuridiche private ed enti non profit.

= ~ ~ ~ ~ =



